



TRIBUNALE FEDERALE FIPAV

COMUNICATO UFFICIALE N° 03 – 16 SETTEMBRE 2021

Riunione del 08/09/2021

102.20.21 PROCEDIMENTO DISCIPLINARE NEI CONFRONTI DEL TESSERATO:

- Dott. Giorgio CASTRONOVO

IL TRIBUNALE FEDERALE

Composto da

- | | |
|------------------------|----------------|
| - Avv. Massimo Rosi | Presidente |
| - Avv. Antonio Amato | Vicepresidente |
| - Avv. Antonio Mennuni | Componente |

a seguito del deferimento della procura federale si è riunito per l'esame del procedimento disciplinare a carico di:

Dott. CASTRONOVO Giorgio, già Presidente CR FIPAV SICILIA, per le seguenti violazioni:

- 1) Aver omesso di apporre la propria firma per approvazione della delibera n. 4/2021 attinente al Piano di riparto dei contributi regionali e della delibera 5/2021 attinente all'approvazione del bilancio consuntivo di esercizio 2020;
- 2) Non aver tenuto correttamente i conti economici del CR FIPAV Sicilia per l'esercizio contabile 2020, come evidenziato dal parere negativo del revisore dei conti Dott. Sebastiano Passerella e segnatamente;
 - a) Per la mancata allegazione dei giustificativi di spesa in ordine all'emissione di n. 3 assegni di € 1.000,00 ciascuno dell'11.11.2020, 30.11.2020, 12.12.2020 tratti su BNL a firma del Dott. Giorgio Castronovo e privi di beneficiario (in bianco)
 - b) per non aver iscritto tra le poste a credito (essendo stata la manifestazione annullata) il pagamento di € 2.236,00 avvenuto in data 30.1.2020 a mezzo bonifico bancario in favore di UAPPALA HOTEL a titolo di acconto per il soggiorno e vitto per n. 185 persone per il TROFEO DELLE REGIONI, previsto in ERICE Mare per i gg. 16 17/5/2020 e non più tenutosi.



In violazione delle seguenti norme:

- 1) **Art. 1 comma 1, art. 2 e art. 4 del vigente REGOLAMENTO DI AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ DELLA F.I.P.A.V.** in ordine ai principi per la gestione economica, patrimoniale e finanziaria della Federazione ed ai criteri di redazione delle scritture contabili (non ottemperanza allo Statuto federale, ai principi approvati dal CONI ed alle disposizioni del Codice Civile in materia di associazioni con personalità giuridica di diritto privato).
- 2) **Art. 1 comma 1 e 2; art. 9 comma 1, 3, 4 e 5 ed art. 20 del vigente REGOLAMENTO DI AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ DELLA F.I.P.A.V. - STRUTTURE TERRITORIALI** in ordine all'attività amministrativa e gestionale dei Comitati Territoriali della FIPAV in ottemperanza allo Statuto Federale ed ai regolamenti e provvedimenti deliberati dal Consiglio Federale;
- 3) **Art. 16, comma 3 del vigente STATUTO FEDERALE FIPAV** per violazione del generale principio del dovere di lealtà e probità.

Con la contestazione della **circostanza aggravante di cui all'art 102 del REGOLAMENTO GIURISDIZIONALE F.I.P.A.V.**

- **comma 1 lettera (a)** per aver commesso il fatto con abuso di poteri o violazione dei doveri derivanti o conseguenti dall'esercizio delle funzioni proprie del colpevole;
- **comma 1 lettera (g)** per aver cagionato un danno patrimoniale di rilevante entità.

oooooooooooooooooo

Ricevuto l'atto di deferimento, il Tribunale deliberava di procedere all'instaurazione del procedimento disciplinare e disponeva la convocazione dell'inculpato per l'udienza dell'8 settembre 2021, in modalità videoconferenza.

SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO

In detta udienza, il procuratore federale collegato, Avv. Marco Rossini illustrava l'atto di deferimento, concludendo per l'accertamento della responsabilità dell'inculpato, con la duplice aggravante derivante dalla carica rivestita dal dott. Giorgio Castronovo e del danno economico di rilevante entità apportato alla federazione a causa del suo comportamento con conseguente applicazione di idonea sanzione disciplinare nei confronti dell'inculpato.

Quest'ultimo si collegava telematicamente e rendeva libere dichiarazioni, riportandosi alla memoria difensiva già prodotta in atti.



All'esito della discussione e della camera di consiglio il Tribunale dava lettura del dispositivo riservandosi il deposito delle motivazioni entro giorni dieci.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il procedimento in esame trae origine dall'esposto del 12/3/2021 presentato a mezzo e-mail dai consiglieri uscenti del Consiglio Regionale FIPAV Sicilia, avv. Edoardo Camilleri, dott. Maurizio Ragusa, sig. Piero Mammana ed avv. Danilo Biancolilla, con il quale segnalavano alla Procura Federale della FIPAV che nella riunione del Consiglio regionale del 5/2/2021 i consiglieri, a seguito del parere negativo del Revisore dei Conti, esprimevano voto contrario all'approvazione del bilancio consuntivo per l'anno 2020, votavano a favore della modifica del Piano di riparto in relazione al contributo di cui alla L.R. n. 8/78, nonché della proposta di modifica dei campionati della stagione 2020/2021 con il blocco delle retrocessioni e delle relative sanzioni.

In forza della volontà espressa in Consiglio il consigliere avv. Eduardo Camilleri redigeva le delibere 3,4 e 5/2021 e le trasmetteva al Presidente per la sottoscrizione, il quale rifiutava di apporre la propria firma alle delibere 4 e 5 con le quali rispettivamente era approvata la modifica del Piano di riparto e non era approvato il bilancio consuntivo per l'anno 2020 in base alla relazione del Revisore dei Conti il quale rappresentava elementi di non corretta tenuta della contabilità.

La procura acquisita la documentazione necessaria, esaminata la memoria difensiva inviata dal dott. Castronovo ed ascoltata la sua deposizione, riteneva di deferire l'inculpato per le ragioni di cui ai capi di incolpazione sopra riportati.

Il Tribunale presa visione dei documenti in atti e delle difese esposte dall'inculpato rileva che in merito al primo capo di incolpazione non sussistano dubbi sulla illegittimità disciplinare del comportamento del dott. Castronovo, il quale per altro ha ammesso il proprio errore nel non sottoscrivere le delibere in questione, in quanto la firma della delibera è un atto dovuto da parte del Presidente, il quale, se avesse avuto motivi o ragioni per disapprovare il contenuto delle predette delibere, avrebbe semmai dovuto impugnarle adducendo le proprie motivazioni.

Ugualmente dimostrata è la colpevolezza del dott. Castronovo in merito al secondo capo di incolpazione in quanto effettivamente risulta dimostrata la non corretta tenuta della contabilità per l'anno 2020 stante la oggettiva mancanza dei giustificativi di spesa dei tre assegni incassati dal Presidente (aggiunti tardivamente al momento del passaggio



delle consegne al nuovo Presidente) ed il dimostrato omesso inserimento nelle poste a credito in bilancio del pagamento di € 2.236,00 avvenuto in data 30.1.2020 a mezzo bonifico bancario in favore di UAPPALA HOTEL a titolo di acconto per il soggiorno e vitto per n. 185 persone per il TROFEO DELLE REGIONI, previsto in ERICE Mare per i gg. 16 17/5/2020 non più tenutosi.

Questo Collegio inoltre statuisce che seppure in un certo qual modo può essere applicata l'aggravante di cui al comma 1 lett (A dell'art. 103 del Regolamento Giurisdizionale F.I.P.A.V, non risulta applicabile l'aggravante di cui al comma 1 lett. (G del medesimo regolamento.

Nella determinazione della sanzione deve poi tenersi conto della documentazione esistente per il pagamento dell'Uappala Hotel e dell'effettivo danno creato dall'azione dell'inculpato.

Per i motivi sopra precisati, ritiene il Tribunale di dover applicare la sanzione di cui al dispositivo

PQM

Il Tribunale Federale delibera di infliggere al dott. Giorgio Castronovo la sospensione da qualsiasi attività federale per mesi tre.

Roma, 15 settembre 2021.

Il Presidente

Avv. Massimo Rosi

Affissione all'Albo 16 settembre 2021